



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N.
Operativa 91

OGGETTO: Circolazione stradale.

Cronotachigrafo.

Circ. Min.Interno. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016 recante “Regolamento (UE) n. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”.

Integrazione alle circolari del Corpo n. 36/10, 89/11 e 34/15.

Revoca della circolare del Corpo n. 103/08.

Il Ministero dell’Interno, sua circolare in oggetto, ha dato notizia che la Commissione Europea⁽¹⁾, in esito all’entrata in vigore del Regolamento europeo n. 165/2014⁽²⁾ (di seguito: Regolamento), ha chiarito **la non obbligatorietà della redazione e/o della conservazione per un anno del c.d. “modulo controllo assenza”**, finalizzato a documentare assenza per malattia, ferie annuali, ovvero guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006⁽³⁾, nei 28 giorni precedenti, ex D. L.vo 4 agosto 2008, n. 144 (di seguito: Decreto); con ciò, invitando gli Stati membri ad accettare tale modulo senza renderlo obbligatorio e e senza sanzionare i conducenti che ne risultassero sprovvisti.

Ne risulta, dunque, che le sanzioni previste dall’articolo 9, commi 4 e 5 del Decreto⁽⁴⁾, sono inapplicabili.

Ferma la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo citato, da “...esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei 28 giorni.”, si rammenta, per completezza di trattazione, che ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento il conducente deve essere in grado di presentare:

A.) quando guida un veicolo munito di tachigrafo analogico:

- i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti;
- ii) la carta del conducente, se la possiede;
- iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei 28 giorni precedenti;

B.) quando guida un veicolo munito di tachigrafo digitale:

- i) la sua carta del conducente;
- ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 28 gg precedenti;
- iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di tachigrafo analogico.

La Circolare del Corpo n. 103/08 è revocata.

PG/SG/RB

Addi, 09 settembre 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)

Allegato: Circolare Ministero dell’Interno n. 300/A5933/16/111/20/3 del 01/09/2016.

(1) Commission Clarification n. 7.

(2) G.U.U.E. n. L 60 del 28/02/2014 (Vds. circolare del Corpo n. 34/2015). l’ultimo periodo del paragrafo 3, dell’articolo 34, ha stabilito che: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”
(3) Vds. D.L.vo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, relativo ai veicoli muniti di dispositivo di controllo dei tempi di guida e riposo.

(4) Rispettivamente, per il conducente che non ha con sé, ovvero tiene in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze e per l’impresa che non lo conserva per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
Servizio Polizia Stradale PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Registrato il 01/09/2016
Prot.300/A/5933/16/111/20/3



236901

OGGETTO: Regolamento (UE) n.165\2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

Come è noto, il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto *modulo di controllo delle assenze* dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.

Tale modulo prevedeva che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE della stessa Commissione, del 12 aprile 2007 ⁽¹⁾.

Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

¹ In seguito sostituita dalla Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 C(2009) 9895.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

L'art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 ⁽²⁾, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

La Commissione Europea, sulla base della *Commission Clarification n. 7* adottata in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014. In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.

Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l'inapplicabilità delle sanzioni già previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 ⁽³⁾, ferma restando la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

² Pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 60 del 28.2.2014

³ Rispettivamente, per il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze e per l'impresa che non lo conserva per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.